COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.6.2004
COM(2004) 363 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

sulla circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite e sull'uso delle etichette ufficiali e dei documenti di accompagnamento, conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 68/193/CEE del Consiglio

RELAZIONE

A norma dell'articolo 1, punto 14, ultimo paragrafo, della direttiva 2002/11/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2002, che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE, "entro il 23 febbraio 2004 la Commissione redige una relazione, eventualmente corredata di proposte, sulla circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in particolare sull'uso delle etichette ufficiali e dei documenti di accompagnamento previsti dagli Stati membri".

La presente relazione intende valutare i risultati dell'indagine sulla circolazione e l'utilizzazione delle etichette ufficiali e dei documenti di accompagnamento per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, nonché formulare proposte intese a migliorare la legislazione sulla fase cruciale della viticoltura e, di conseguenza, del processo di vinificazione.

Per consentire alla Commissione di presentare al Consiglio una relazione completa e aggiornata, è stato trasmesso agli Stati membri un questionario specifico. Il testo del questionario e le relative risposte sono state esaminate in collaborazione con gli Stati membri.

Qui di seguito è riportata la valutazione del rispetto dei due requisiti sopra menzionati. Per completare il quadro, ulteriori informazioni sono accluse in allegato.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

sulla circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite e sull'uso delle etichette ufficiali e dei documenti di accompagnamento, conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 68/193/CEE del Consiglio

Il nuovo articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, introdotto dalla direttiva 2002/11/CE del Consiglio, stabilisce quanto segue: "Entro il 23 febbraio 2004 la Commissione redige una relazione, eventualmente corredata di proposte, sulla circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in particolare sull'uso delle etichette ufficiali e dei documenti di accompagnamento previsti dagli Stati membri".

La presente relazione intende valutare i risultati dell'indagine - condotta negli Stati membri e conclusasi a dicembre 2003 - sul tema della circolazione e dell'utilizzo delle etichette ufficiali e dei documenti di accompagnamento.

1. INTRODUZIONE

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione siano muniti all'esterno di un'etichetta ufficiale conforme all'allegato IV, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità e fissata mediante il sistema di chiusura. Il colore dell'etichetta è bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali di moltiplicazione certificati e giallo scuro per i materiali di moltiplicazione standard.

L'articolo 10, paragrafo 2, stabilisce tuttavia che gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti sul loro territorio a commercializzare diversi imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o di barbatelle franche che abbiano le stesse caratteristiche, contrassegnati da una sola etichetta conforme all'allegato IV. In tale caso, gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il legaccio sia deteriorato e non possa essere riutilizzato. L'etichetta è fissata mediante tale legaccio. Non è autorizzata una nuova chiusura.

Affinché la Commissione possa presentare al Consiglio una relazione completa e aggiornata, è stato inviato agli Stati membri un questionario specifico. Il testo del questionario e le risposte sono stati esaminati in collaborazione con esperti degli Stati membri.

2. INFORMAZIONI GENERALI

Quattro Stati membri sono dispensati dall'applicazione della direttiva del Consiglio 68/193/CEE ai sensi della decisione della Commissione 75/287/CEE in ragione dell'inesistenza o dell'importanza economica minima della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite. Per quanto riguarda i rimanenti 11 Stati membri, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite è

importante in otto Stati membri, mentre negli altri tre ha importanza economica minima.

Degli 11 Stati membri, cinque hanno messo in vigore le pertinenti misure nazionali di attuazione della direttiva del Consiglio 2002/11/CE che modifica la direttiva 68/193/CEE. Negli altri Stati membri la fase di attuazione è ancora in corso.

La relazione si concentra sulle attività svolte dagli otto Stati membri nei quali la viticoltura ha rilevanza economica. Gli Stati membri hanno istituito o designato l'autorità responsabile dell'applicazione delle misure ufficiali di cui all'articolo 2.1.H (in appresso: l'"organismo ufficiale"). Alle disposizioni giuridiche relative alla direttiva summenzionata è stata data attuazione mediante la legislazione nazionale specifica.

Organizzazione generale dell'organismo ufficiale

Il numero delle persone (ispettori e personale amministrativo espressi in equivalenti persone a tempo pieno) impiegate dall'organismo ufficiale a norma della direttiva 68/193/CEE e delle relative misure di applicazione è risultato adeguato al valore dei materiali di moltiplicazione della vite nello Stato membro in questione. Gli ispettori devono essere in possesso di un titolo di studio equivalente ad una laurea o ad un diploma in agraria, orticoltura o in una scienza biologica connessa nonché aver acquisito esperienza nel settore. Per il personale ausiliario, ove esso è impiegato, è richiesto un diploma rilasciato da una scuola di agraria o una qualifica tecnica analoga. Nella maggior parte degli Stati membri il personale beneficia di una formazione e partecipa periodicamente a corsi di aggiornamento a carattere generale e tecnico.

3. IDENTIFICAZIONE DELLA VARIETÀ (ARTICOLI 5 TER E 5 QUATER)

Conformemente ai pertinenti articoli relativi all'ammissione di una nuova varietà, sono esaminate le condizioni connesse alla distinzione, alla stabilità e all'omogeneità. Sono applicati i requisiti della direttiva 72/169/CEE relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti. Se del caso, sono applicati inoltre i protocolli dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) nonché le descrizioni dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIVV).

I materiali di moltiplicazione delle varietà ammesse ufficialmente in altri Stati membri sono ammessi al controllo e alla certificazione in tutti i paesi.

Per l'iscrizione dei cloni, è esaminata la loro identità ampelografica con la rispettiva varietà.

Le procedure di iscrizione adottate dagli Stati membri sono le seguenti:

– i cloni candidati sono scelti dal selezionatore in base alle loro caratteristiche genetiche e fitosanitarie;

– in caso di risultato positivo, il selezionatore trasmette all'autorità nazionale domanda di iscrizione del clone nel catalogo nazionale;

– viene verificata l'identità (purezza varietale), la stabilità e l'omogeneità dei cloni sulla scorta della descrizione ufficiale della pertinente varietà. La qualità dei vegetali presentati non deve essere inferiore agli standard stabiliti per i materiali certificati dalla direttiva del Consiglio 68/193/CEE e dalle relative misure di applicazione;

– dopo l'approvazione da parte dell'autorità, il clone è iscritto nel catalogo nazionale delle varietà di vite o in un elenco di cloni.

Il catalogo nazionale e l'elenco dei cloni sono pubblici. Essi vengono aggiornati ufficialmente.

4. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/AUTORIZZAZIONE, INDAGINE ECC. (ARTICOLI DA 3 A 13)

Ciascun organismo ufficiale degli Stati membri definisce programmi di lavoro annuali, che vengono riesaminati periodicamente. Di norma vengono inoltre effettuate formali valutazioni interne o esterne dell'attività dell'organismo ufficiale. Nella maggior parte degli Stati membri gli ispettori utilizzano un manuale per le ispezioni.

Le procedure di certificazione/autorizzazione a fini di commercializzazione si svolgono nel modo seguente:

– valutazione delle domande ricevute di autorizzazione a commercializzare materiali di moltiplicazione e registrazione dei dati;

– ispezioni in campo svolte abitualmente sull'intera piantagione delle varie categorie di materiali di moltiplicazione vegetali, al fine di controllare le condizioni che devono essere soddisfatte dai materiali di moltiplicazione, per categoria rispettiva, per quanto riguarda l'identità e lo stato fitosanitario;

– ispezione dei materiali di moltiplicazione di categorie diverse al fine di verificare che siano soddisfatte le condizioni relative all'identità, alla qualità dei materiali e allo stato fitosanitario stabilite dagli allegati della summenzionata direttiva;

– controlli amministrativi inerenti al rispetto dei requisiti convenuti per la certificazione, la registrazione dei dati, l'etichettatura, il rilascio degli altri documenti pertinenti, la chiusura e la verifica dei quantitativi dichiarati.

Se tutte le condizioni sono soddisfatte si possono rilasciare le etichette ufficiali o l'autorizzazione all'etichettatura sotto controllo ufficiale.

Se necessario, nel corso delle ispezioni vengono prelevati campioni, principalmente al fine di controllare lo stato fitosanitario (identificazione di organismi nocivi che compromettono la qualità). Più raramente è necessario controllare aspetti relativi alla qualità come l'identità dei materiali di moltiplicazione. La maggioranza degli organismi ufficiali ha adottato un manuale di campionamento.

5. ETICHETTATURA

I materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati secondo quattro categorie: materiali di moltiplicazioni iniziali, materiali di moltiplicazione di base, materiali di moltiplicazioni certificati e materiali di moltiplicazione standard.

Per la categoria "standard", nella maggior parte degli Stati membri le etichette sono stampate sotto controllo ufficiale, mentre in uno Stato membro sono stampate da un organismo ufficiale. Le etichette per i materiali di moltiplicazione certificati, di base e iniziali sono stampate sotto controllo ufficiale in quattro Stati membri e da un organismo ufficiale negli altri quattro.

Conformemente alla normativa in vigore in materia di misure contro la diffusione di organismi nocivi soggetti a quarantena (direttiva del Consiglio 2000/29/CE), è possibile riportare sulle etichette di certificazione le informazioni del passaporto delle piante, tranne in uno Stato membro dove tale possibilità non è applicata.

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, la maggior parte degli Stati membri autorizza la commercializzazione di più imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o di barbatelle franche contrassegnate da una sola etichetta.

L'etichettatura avviene sotto controllo ufficiale in quattro Stati membri ed effettuata da un organismo ufficiale negli altri quattro.

La procedura normale per la tracciabilità consiste nell'iniziare dalle etichette dei mazzi di materiali di moltiplicazione presenti sul mercato e risalire tramite la documentazione (domanda di controllo dei materiali, documenti fiscali, ecc.) per valutare in che misura siano rispettati tutti i requisiti.

Generalmente i materiali di moltiplicazione non sono scortati dal "documento di accompagnamento" tranne in due Stati membri; talvolta esiste un documento di trasporto o un documento fiscale.

6. CONCLUSIONI E PROPOSTE

La direttiva 2002/11/CE del Consiglio che modifica la direttiva 68/193/CEE del 9 aprile 1968 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa dalla vite ha adottato una nuova impostazione rispetto alla precedente normativa in materia. In particolare:

– il mercato interno è ora completamente armonizzato in questo settore, che costituisce la prima tappa del sistema vitivinicolo;

– le nuove conoscenze scientifiche possono essere trasferite alla produzione di materiali di moltiplicazione della vite;

– può essere migliorata l'informazione ai consumatori, e la circolazione dei materiali di moltiplicazione può essere sorvegliata tramite un nuovo formato per l'etichetta e i documenti di accompagnamento.

Gli Stati membri hanno incontrato alcune difficoltà per attuare la direttiva, ad esempio per quanto riguarda l'applicazione dei nuovi requisiti. Il ritardo

nell'attuazione (in media di otto mesi, in base alle cifre relative a dicembre) ha costituito un problema specifico. Pertanto, una valutazione esauriente e conclusiva della circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in particolare dell'uso delle etichette ufficiali e dei documenti di accompagnamento previsti dagli Stati membri dovrebbe essere possibile a medio termine (5 anni). La presente relazione, elaborata in stretta collaborazione con gli organismi ufficiali degli Stati membri, deve essere considerata come una valutazione preliminare.

La relazione è stata elaborata sulla scorta dell'esperienza acquisita a titolo delle precedenti condizioni stabilite dalla summenzionata direttiva. Tale esperienza è stata raffrontata con la breve esperienza finora acquisita a titolo dei nuovi requisiti.

Sebbene finora siano stati individuati o riferiti agli organismi ufficiali pochissimi problemi, l'esistenza di un numero sia pure limitato di tali casi indica che potrebbero essere ulteriormente migliorati alcuni aspetti tecnici relativi ai requisiti inerenti alla circolazione dei materiali di moltiplicazione nonché all'uso delle etichette e dei documenti di accompagnamento (identificazione e controllo dei punti critici relativi all'etichettatura, identificazione, salute e qualità esteriore dei materiali di moltiplicazione).

Un metodo per valutare se tali miglioramenti si verificano è quello di effettuare prove e analisi. A norma delle disposizioni stabilite dalla direttiva (articolo 16), si propone che la Commissione continui a garantire le modalità di coordinamento, realizzazione, ispezione e finanziamento delle prove e delle analisi. Le prove e le analisi mirano all'armonizzazione dei metodi tecnici di controllo dei materiali di moltiplicazione e a garantire che i materiali di moltiplicazione soddisfino i requisiti e le condizioni della direttiva. In relazione all'adesione di paesi in cui la viticoltura ha un ruolo importantissimo, tale aspetto può essere considerato cruciale ai fini del miglioramento della fiducia reciproca tra Stati membri.

Le conclusioni principali sono le seguenti:

– gli Stati membri devono continuare ad impegnarsi per migliorare il sistema di controllo effettuando ispezioni, prelievi di campioni e analisi per verificare il rispetto dei requisiti;

– gli Stati membri devono continuare a incoraggiare un maggiore impegno da parte dei produttori affinché comprendano chiaramente il loro nuovo ruolo e migliorino la qualità dei materiali di moltiplicazione della vite, che occupano un posto importante nell'agricoltura della Comunità;

– gli organismi ufficiali degli Stati membri stanno prendendo in considerazione la possibilità prevista all'articolo 10, paragrafo 3, di stabilire che i materiali di moltiplicazione prodotti nel loro territorio siano scortati da un documento, destinato ad aumentare la trasparenza del mercato ai fini della tutela del consumatore finale sia da un punto di vista economico, cioè prodotti conformi (fiducia nella tutela commerciale ed economica del consumatore) sia per quanto riguarda le modalità pratiche per realizzare tale obiettivo.

Sulla scorta del parere generale espresso dagli organismi ufficiali e dell'esperienza attuale, non si ritiene al momento necessario presentare proposte relative alla circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in particolare riguardo all'uso delle etichette ufficiali e dei documenti di accompagnamento previsti dagli Stati membri

ALLEGATO

1. CONDIZIONI QUALITATIVE E FITOSANITARIE PER I MATERIALI STANDARD E I MATERIALI CERTIFICATI (ARTICOLI 3, 10 E 11)

La commercializzazione di materiali standard di portinnesti non è autorizzata in tre Stati membri mentre la commercializzazione di materiali di moltiplicazione standard della vite non è consentita in uno Stato membro.

Gli Stati membri applicano le condizioni tecniche stabilite dagli allegati della direttiva. I vigneti di viti-madri, i vivai di viti e i materiali di moltiplicazione sono assoggettati al controllo obbligatorio. Tutti i tipi di materiali di moltiplicazione sono sottoposti a controlli tecnici ed amministrativi, compresi i controlli sulle etichette e sulla chiusura.

2. CONDIZIONI QUALITATIVE E FITOSANITARIE PER I MATERIALI CERTIFICATI (ARTICOLI 3 E 11)

I sistemi nazionali di certificazione sono stati adottati fin dai primi anni ‘70 in Francia e in Italia e progressivamente negli altri Stati membri.

Gli Stati membri applicano le condizioni tecniche stabilite dagli allegati della direttiva. I vigneti di viti-madri, i vivai di viti e i materiali di moltiplicazione sono assoggettati al controllo obbligatorio. Tutti i tipi e le categorie (materiali di moltiplicazione iniziali, di base, certificati) sono sottoposti a controlli tecnici ed amministrativi, compresi i controlli sulle etichette e sulla chiusura.

Gli Stati membri applicano i sistemi di certificazione nazionali abbinati al regime EPPO (Organizzazione europea per la protezione delle piante) e all’elenco delle caratteristiche dell’OIVV. Talvolta indicano un riferimento ufficiale al suddetto regime. La certificazione segue l’elenco EPPO degli organismi nocivi e applica la metodologia di indicizzazione e i metodi di identificazione EPPO.

Meno frequentemente, il selezionatore stesso può effettuare la premoltiplicazione dei cloni. Nella maggior parte degli Stati membri i vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiali della categoria di base (portinnesti e barbatelle innestate) e i vivai di viti dove si producono barbatelle franche e nesti sono controllati dagli ispettori dell’organismo ufficiale centrale, mentre i vigneti di viti-madri e i vivai di viti destinati alla produzione di materiali certificati e di materiali standard sono controllati da funzionari delle autorità locali. Di norma le barbatelle franche e le barbatelle innestate della categoria di base vengono vendute ai vivaisti per l’impianto di vigneti di viti-madri da cui raccolgono materiali di moltiplicazione (portinnesti e nesti) della categoria certificata (origine clonale).

3. TRACCIABILITÀ

Per assicurare un’adeguata tracciabilità a monte e a valle i produttori di materiali di moltiplicazione della vite sono tenuti a presentare richiesta di autorizzazione alla

commercializzazione dei summenzionati materiali. Tra le informazioni che gli organismi ufficiali possono registrare figurano le seguenti:

– nome e indirizzi del produttore;

– descrizione della varietà, del tipo e della categoria dei materiali, nonché luoghi di produzione;

– rendiconti annuali sui locali, le varietà/partite coltivate e l'origine dei materiali di moltiplicazione;

– obblighi amministrativi (registrazione della gestione della coltura, registro di compravendita);

– corretta identificazione dei materiali nel vivaio.

I produttori devono consentire l'accesso a fini di ispezione e di campionamento e in generale cooperare con l'organismo ufficiale competente. In seguito viene loro attribuito un numero di identificazione. Gli organismi ufficiali ispezionano i locali per accertare che il produttore e i materiali rispettino i requisiti della direttiva.

L'autorizzazione è valida per quantitativo, per stagione e/o per anno.

Gli ispettori lavorano in stretto contatto con le imprese per evitare, per quanto possibile, che la situazione degeneri al punto tale da imporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione. L'autorizzazione può essere sospesa in caso di negligenza grave ma temporanea per quanto riguarda il rispetto dei requisiti della direttiva. L'ispettore invia un avviso e controlla se le norme/procedure sono migliorate. Il declassamento dei materiali di moltiplicazione e/o la revoca dell'autorizzazione sono presi in considerazione soltanto in casi estremi, quali il mancato rispetto deliberato dei requisiti della direttiva a fronte di scarse prospettive di miglioramento.

I fascicoli di autorizzazione sono a disposizione delle autorità ma di norma non sono pubblici. Tuttavia, l'elenco dei produttori autorizzati (numero di identificazione, nome, luogo) può essere consultato da chiunque, direttamente o previa richiesta, nella maggior parte degli Stati membri.

4. PROVE E ANALISI

Nella maggior parte degli Stati membri in cui la produzione di materiali di moltiplicazione della vite costituisce un settore di attività importante si effettuano prelievi di campioni sul mercato da sottoporre ad analisi e/o prove per verificare la conformità con i requisiti di qualità soltanto in caso di dubbio. In due Stati membri le prove e le analisi vengono svolte sistematicamente.

I campioni vengono esaminati da organismi che possono essere l'autorità designata responsabile per i requisiti di qualità stabiliti dalla direttiva oppure organismi che collaborano in base a degli accordi. Di norma gli organismi responsabili delle prove e delle analisi adottano un sistema di qualità.

I risultati delle analisi sui campioni hanno fatto emergere soltanto pochi problemi relativi alla qualità. Per quanto riguarda la salute delle piante, i casi più frequenti riguardano virus, funghi, micoplasmi e batteri (*Agrobacterium*).

5. MISURE CORRETTIVE NEL SETTORE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLA VITE

Misure adottate in seguito a ispezioni o a prove e analisi:

Le misure correttive dipendono dalla gravità e dalla complessità del problema. Per problemi relativamente semplici, l'ispettore che visita i locali può impartire istruzioni immediate. I problemi più complessi, che richiedono un controllo successivo (comparsa di nuovi organismi nocivi, infrazioni), sono riferiti a ispettori di grado più elevato i quali, se necessario, chiedono un parere ai loro superiori (ispettori principali, ministero e collaboratori) prima di prendere i provvedimenti necessari.

Misure adottate in seguito a reclami sporti dai consumatori:

L'organismo ufficiale impone ai produttori di prendere misure correttive dirette (trattamenti, eliminazione dei materiali, miglioramento della sorveglianza o della coltivazione, ecc.) qualora abbiano sede nello stesso Stato membro. Per i produttori situati in altri Stati membri, l'organismo ufficiale informa l'organismo ufficiale dello Stato membro del produttore in questione.

Quando vengono ricevuti reclami circa la qualità dei materiali di moltiplicazione, l'organismo ufficiale verifica se il reclamo sia effettivamente imputabile ai materiali di moltiplicazione forniti o causato da essi. Qualora vi sia la prova che è stato fornito materiale di identità, etichettatura, stato sanitario o qualità insufficiente, il produttore e il consumatore ne sono informati. Il produttore deve allora prendere i provvedimenti necessari per risolvere il problema e riceve consigli per evitare che il problema si ripresenti.

Va sottolineato che gli organismi ufficiali hanno ricevuto pochissimi reclami da parte di consumatori per i quali fosse necessario prendere misure correttive. Nella maggior parte dei casi si trattava di etichette o documenti di accompagnamento mancanti, oppure di errori di compilazione. Alcuni casi riguardano problemi di qualità quali lo stato fitosanitario e reclami circa l'etichettatura (mancanza dell'etichetta, etichetta con informazioni incomplete), la scarsa crescita dei portinnesti e la qualità mediocre delle talee/piantine, ad esempio punto di innesto difettoso, diametri, materiali secchi. Le categorie principali dei materiali interessate sono, rispettivamente, la categoria di materiali di moltiplicazione certificati, standard e di base.

Le misure più frequentemente proposte sono: trattamento contro gli organismi nocivi, ritiro dei materiali dal commercio, distruzione, miglioramento del sistema interno di qualità. L'organismo ufficiale verifica mediante ispezioni e controlli successivi che le misure correttive siano stati applicate.